

- All' Ordine degli Ingegneri
della provincia di Asti
ordine.asti@ingpec.eu
- All' Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
della provincia di Asti
oappc.asti@archiworldpec.it
- Al Collegio dei Geometri e Geometri laureati
della provincia di Asti
collegio.asti@geopec.it
- Al Collegio interprovinciale dei Periti Agrari
e dei periti Agrari laureati
di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d'Aosta
collegio.interprovincialealacnto@pec.peritiagrari.it
- Al Collegio dei Periti Industriali
e Periti Industriali laureati
delle provincie di Alessandria, Asti e Torino
collegioditorinoastialessandria@pec.cnpi.it
- All' Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
della provincia di Asti
protocollo.odaf.asti@conafpec.it
- Al Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati
della provincia di Asti
asti@pecagrotecnici.it

Allegati: 1

OGGETTO: *Censimento in catasto delle cantine e delle autorimesse - Schemi esemplificativi e precisazioni in tema di verifica delle dichiarazioni Docfa.*

Si informa che la Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, con nota n. 321457 del 6 ottobre scorso, ha fornito alcuni schemi esemplificativi finalizzati ad uniformare il comportamento degli Uffici

Provinciali – Territorio in sede di registrazione ed accertamento delle dichiarazioni di aggiornamento Docfa, in riferimento a quanto disposto dalla nota protocollo n. 223119 del 4 giugno 2020 concernente indicazioni in tema di autonomo censimento di cantine, soffitte, autorimesse e locali accessori in genere.

Gli schemi prendono a riferimento alcune caratteristiche dei beni in esame (tipicamente l'accessibilità e il contesto di ubicazione) che si ritiene possano costituire, nella maggioranza dei casi, un concreto segnale in ordine alla suscettività, o meno, di autonomia funzionale e reddituale, che ne determina la modalità di censimento in catasto.

Infine, considerato quanto riportato nella richiamata nota protocollo n. 223119/2020, relativamente alle verifiche di conformità degli atti di aggiornamento, atteso che l'estensione alle dichiarazioni di variazione delle indicazioni di prassi in argomento, non instaura alcun obbligo alla "divisione" dell'originaria unica unità immobiliare, quando questa contiene già al suo interno tali beni, in assenza di eventi che ne richiedono la variazione in Catasto, quest'ultima nota del 6 ottobre scorso, tende a precisare che detti eventi sono da riferirsi essenzialmente alla mutazione dello stato dei beni di cui all'art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939.

Sono, pertanto, da considerarsi escluse le dichiarazioni di variazione per presentazione di planimetria mancante, modifica di identificativo e richiesta ruralità, nonché quelle finalizzate alla migliore identificazione o esatta rappresentazione dei dati delle unità immobiliari già iscritte in catasto.

Nell'ottica di una proficua predisposizione e gestione dei citati aggiornamenti Docfa, ogni utile informazione potrà essere preventivamente richiesta e concordata attraverso il servizio di assistenza all'utenza professionale, che è nuovamente prenotabile tramite la procedura "*Prenotazione appuntamenti servizi catastali*" presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo: https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/cup_v2/user.php.

Al fine garantire la massima diffusione delle indicazioni contenute nella citata nota, che si allega alla presente, si invitano codesti spettabili Ordini e Collegi professionali ad informare i propri iscritti su quanto comunicato.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Ufficio Provinciale - Territorio (*)

Cesare Semeria

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Rocco Romanella

Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente